



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 21 MAGGIO 2024

DOPO LE MODIFICHE DEL 2023, E' STATA NUOVAMENTE MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA

Informiamo che, con la legge regionale n. 17 del 22 aprile 2024 "Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) pubblicata sul BUR della Regione Calabria n. 85, si è nuovamente modificata la previgente normativa regionale che era già stata oggetto di modifiche ad opera della L.R. 38/2023.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 17/2024?

LA MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI "SALA DEL COMMIATO": per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all'esterno di queste strutture.

LA DEFINIZIONE DI "CENTRO SERVIZI": per "centro servizi" e "società consortile e consorzio" si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti della legge regionale, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale.

IL RILASCIO DELLA VALIDAZIONE COMUNALE RELATIVA ALLE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE: il direttore tecnico dell'attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.

LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE: i requisiti relativi al carro funebre ed al personale necroforo si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi (o società consortile o consorzio), di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento di tutte le fasi dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA; tali contratti vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e, successivamente, trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali contratti sono comunicati al Comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

LA PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE: l'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'ammini-

strazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

- condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del Codice penale;
- condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
- sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

PROCEDURE SUCCESSIVE AL TRASPORTO DI SALMA: il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma. Qualora l'accertamento di morte non sia stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l'impresa funebre delegata danno notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte; tale accertamento potrà essere inviato dall'impresa funebre, delegata al servizio, anche tramite posta certificata, insieme alla documentazione prevista, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette la documentazione e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.

LE DISTANZE PREVISTE PER LE CASE FUNERARIE: fatti salvi i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30 giugno 2024 per la realizzazione di case funerarie, e fatte salve le case funerarie, già esistenti, o in corso d'opera, e autorizzate alla data del 30 giugno 2024, o per le quali è stata depositata istanza di realizzazione alla data del 30 giugno 2024, le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.

L'UTILIZZO DELLE CASE FUNERARIE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE FUNEBRI: le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

GLI ASPETTI LOGISTICI ED I REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI DELLE SALE DEL COMMIO E AI CIMITERI E AI CREMATORI:

La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa SCIA. La sala del commiato deve disporre di spazi per la celebrazione dei riti dei defunti posti in feretri chiusi. È previsto un ampio parcheggio privato per i partecipanti.

Le sale del commiato devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- servizi igienici per il personale dipendente della sala con annesso spogliatoio;
- servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti con almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili;
- sala per le celebrazioni dei riti con superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati;
- sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;
- in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone devono essere garantiti regolari rapporti aerilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della sala del commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria.

CAMBIA LA MODULISTICA: la certificazione medica per il trasporto di salma viene sostituita dal "Modello A1 Bis".